

Rapporto (annulla e sostituisce quello precedentemente distribuito)

numero	data	Dipartimento
5924 R	9 ottobre 2007	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 2 maggio 2007 concernente l'attuazione della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) nel Cantone Ticino

1. ESAME DELLA MATERIA

Con il presente rapporto invitiamo il Gran Consiglio a procedere all'approvazione delle leggi allegate al messaggio 5924. Si tratta di una nuova legge (che sostituisce l'esistente legge per le prestazioni complementari AVS-AI) e di 12 modifiche di legge, le quali devono entrare in vigore il 1.1.2008. La tempistica serrata deve garantire nel Canton Ticino la continuità dei compiti, che precedentemente erano assunti dalla Confederazione, specificatamente nei seguenti settori (i numeri romani sono quelli del decreto legislativo allegato al messaggio):

- prestazioni complementari AVS e AI (settore gestito dall'Istituto assicurazioni sociali - DSS);
- I. gestione e controllo finanziario (settore gestito dalla Divisione delle risorse - DFE)
- II. misurazioni ufficiali (settore gestito dall'Ufficio misurazione ufficiale e geoinformazione - Divisione economia - DFE)
- III. educazione speciale (settore gestito dall'Ufficio educazione speciale - Divisione scuola - DECS)
- III. borse di studio (settore gestito dall'Ufficio borse di studi e sussidi - Sezione amministrativa - DECS)
- IV. sostegno alle famiglie (settore gestito dall'Ufficio sostegno a enti e attività per famiglie e giovani - Divisione azione sociale e famiglie - DSS)
- V. AVS (Istituto assicurazioni sociali - DSS)
- VI. assistenza e cura a domicilio (settore gestito dalla Sezione del sostegno a enti e attività sociali - Divisione azione sociale - DSS)
- VII. assicurazione malattie (settore gestito dall'Ufficio assicurazione malattia - Istituto assicurazioni sociali - DSS)
- VIII. integrazione sociale e professionale degli invalidi (settore gestito dall'Ufficio degli invalidi - Divisione dell'azione sociale - DSS)
- IX. assicurazione invalidità (Istituto assicurazioni sociali - DSS)
- X. pericoli naturali (settore gestito dall'Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti - Sezione forestale - Divisione ambiente - DT)
- XI. strade (settore gestito dalla Divisione delle costruzioni - DT)
- XII. foreste (settore gestito dalla Sezione forestale - Divisione ambiente - DT).

Le modifiche di legge toccano **settori eterogenei e coinvolgono tutti i Dipartimenti, salvo uno** (il DI).

Le modifiche di competenza e finanziamento hanno tuttavia un impatto molto diverso da un settore all'altro.

Stando ai dati prodotti nel messaggio e riferiti al bilancio globale 2004-2005 pubblicato dalla Confederazione (vedi tabella 1 a p. 20 del messaggio), la NPC comporta una riduzione di 410 milioni Fr annui nelle relazioni finanziarie tra la Confederazione e il Ticino. In particolare sono da segnalare a livello d'impatto finanziario **l'abrogazione dei finanziamenti cantonali per le prestazioni AVS/AI** (119 milioni Fr annui di sgravio) e **l'aumento dei contributi della Confederazione per le prestazioni** complementari (48 milioni Fr annui di sgravio): al di là dell'elevato importo bisogna sottolineare come gli oneri in questi settori erano vincolati (soprattutto i contributi cantonali ai fondi centrali AVS/AI) e crescevano a ritmi sostenuti (5,5% annuo la prima e 8,9% annuo la seconda tra il 2000 e il 2005), senza che il Cantone potesse far nulla.

Inoltre va sottolineato che il Cantone assume **una grossa responsabilità finanziaria e politica per alcuni importanti settori sociali, educativi e ambientali**, in particolare per gli **istituti per invalidi** (49 milioni Fr annui), per i **sussidi cassa malati** (48 mio Fr annui di aggravio, dovuti da un lato alla limitazione dei sussidi federali), per **l'educazione speciale** (21 mio Fr annui di aggravio), per **l'assistenza e cura a domicilio** (7 mio Fr annui aggravio), per le **borse di studio** (5 mio Fr annui aggravio), per i **trasporti pubblici regionali** (13 mio Fr annui di aggravio) e per le **foreste** (2 mio fr annui aggravio).

Il messaggio, oltre alle valutazioni eseguite dalla Confederazione in relazione al bilancio 2004-2005, contiene una stima degli impatti finanziari della riforma con riferimento al piano finanziario 2008. In seguito ad alcuni mutamenti intervenuti dopo la pubblicazione del messaggio (vedi punto 4), queste stime sono state aggiornate.

Il presente messaggio viene discusso in Parlamento parallelamente al messaggio 5885 che apporta le modifiche di legge derivanti dalla NPC alla Legge di applicazione della legge federale sulle **strade nazionali**, la quale pure ha un impatto significativo per il Ticino: più che in termini di finanziamento cantonale (14 mio Fr annui di sgravio) l'impatto si misura in termini di ricollocamento delle 30 unità (su 55 totali operanti) di personale cantonale e di metodo/qualità di lavoro in questo settore (nuovo partenariato con la Confederazione e Cantoni vicini).

La sottocommissione della Commissione gestione e delle finanze, composta da Raoul Ghisletta, Norman Gobbi, Giovanni Jelmini, Clemente Pinoja, Christian Vitta, ha esaminato le modifiche di legge, in modo da assicurarsi che tutto sia predisposto a livello legislativo affinché il Cantone possa assolvere dovutamente i fondamentali compiti spostati dalla Confederazione al Cantone. In particolare si ricorda che per 3 anni (2008-2010) il Cantone deve mantenere le stesse prestazioni e compiti assunti in precedenza dalla Confederazione per i settori delle prestazioni collettive AI e per l'educazione speciale.

2. MODIFICHE DELLE LEGGI

La Commissione della gestione e delle finanze invita il Parlamento ad accogliere le modifiche di legge allegate al Messaggio governativo, salvo alcuni aspetti puntuali, che vengono emendati e segnalati in grassetto nel testo di legge allegato al messaggio.

2.1 Limiti finanziari per la competenza decisionale sugli investimenti

La Commissione della gestione e delle finanze ha deciso di mantenere lo status quo relativo ai limiti finanziari per la suddivisione della competenza decisionale tra Governo e Parlamento in materia di investimenti. Tali limiti divergono da una legge all'altra: in linea di massima la Commissione propone di uniformarli, e procederà a questa operazione nei prossimi mesi, facendo allestire un quadro della situazione e proponendo poi al Gran Consiglio un'iniziativa parlamentare ad hoc.

2.1.1 Legge integrazione sociale e professionale degli invalidi

Art. 16, cpv. 1

Il limite di legge per le decisioni parlamentari sugli investimenti viene mantenuto a fr. 200'000 in attesa di uniformare questo limite in tutte le leggi.

2.1.2 Legge pericoli naturali

Art. 22

Il limite di legge per le decisioni parlamentari sugli investimenti viene mantenuto a 200'000 fr. in attesa di uniformare questo limite in tutte le leggi.

2.1.3 Legge foreste

Art. 29

Il limite di legge per le decisioni parlamentari sugli investimenti viene mantenuto a 1'000'000 fr in attesa di uniformare questo limite in tutte le leggi.

2.2 Pianificazione invalidi (LISPI)

La Commissione della gestione e delle finanze ha esaminato l'emendamento di N. Gobbi tendente ad attribuire al Parlamento la competenza in materia di pianificazione nel settore invalidi (art. 2a - Pianificazione cantonale / Legge integrazione sociale e professionale degli invalidi). Dopo esame della risposta del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2007 (allegato 6), che solleva importanti rischi di coordinamento con il livello nazionale (Confederazione, altri cantoni), la Commissione ha deciso di allinearsi alla proposta governativa, a parte alcuni lievi aspetti (sentire enti e associazioni, trasmettere la pianificazione al Parlamento per informazione), che mantiene la competenza all'esecutivo di questa particolare pianificazione, ritenendo che il discorso potrà essere ripreso in modo approfondito a scadenza del periodo transitorio 2008-2010 previsto dalla NPC. La Commissione proporrà un'iniziativa parlamentare per far passare la competenza pianificatoria dal Consiglio di Stato al Parlamento a partire dal 2011.

Art. 2a Pianificazione cantonale (Legge integrazione sociale e professionale degli invalidi - LISPI)

¹Al fine di garantire un'adeguata risposta ai differenti bisogni e un'equa distribuzione dell'offerta, il Consiglio di Stato rileva i bisogni esistenti e fissa l'ordine di priorità degli interventi da sostenere.

²Il Dipartimento elabora la pianificazione cantonale, sentiti gli enti e le associazioni interessate, e la sottopone almeno ogni 4 anni al Consiglio di Stato per l'approvazione. La pianificazione approvata viene trasmessa per informazione al Gran Consiglio.

2.3 Legge sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri

Il messaggio n. 5924 non ha inserito per dimenticanza una necessaria modifica della Legge sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri, che disciplina il finanziamento dei progetti di valorizzazione ambientale su corsi d'acqua e rive laghi. Su proposta del Dipartimento la sottocommissione ha deciso di colmare la lacuna legale con il rapporto.

A livello federale, questa materia è retta da tre leggi; la Legge sulla protezione della natura, la Legge sulla pesca e la Legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua. La NPC prevede l'introduzione di nuove forme di collaborazione tra Confederazione e Cantoni. Con la NPC le decisioni di prestazioni finanziarie da parte di Confederazione e Cantoni vengono di principio separate (separazione dei sussidi accoppiati). In secondo luogo, i contributi destinati a progetti di valorizzazione ambientale su corsi d'acqua e rive laghi sono indirizzati non più ai committenti locali (Comuni o Consorzi), bensì al Cantone che a sua volta emana una decisione di contributo globale comprendente due parti, una federale e una cantonale. Il contributo federale deve essere integralmente riversato al committente.

Il nuovo cpv. 3 dell'art. 8 precisa che il contributo totale deciso dal Cantone comprende la parte federale e quella cantonale.

Al cpv. 4 dell'art. 8, la percentuale di contributo unico è fissata in 80% invece di 50% attuale che tiene conto solo della parte cantonale.

Al cpv. 2 dell'art. 8 è stata apportata una modifica di terminologia sostituendo a sussidio il termine di contributo. Questo termine ha un significato più ampio e meglio rispecchia lo scopo della legge, ossia quello di finanziare la rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri.

Art. 8 - d) Entità

¹*Il contributo è calcolato in modo tale da garantire il finanziamento del progetto, esaurite tutte le consuete fonti di finanziamento (sussidi cantonali, federali, comunali e contributi da sponsor privati, associazioni, consorzi, ...).*

²*Il contributo può essere definito in modo percentuale o forfetario qualora questo sistema di calcolo consenta di raggiungere lo scopo prefissato e di assicurare un'esecuzione razionale e economica del progetto.*

³*Il contributo è composto da una parte federale e da una parte cantonale.*

⁴*Di regola, il contributo totale massimo non deve superare l'80% dell'importo sussidiabile. Per gli studi di base e le progettazioni preliminari può invece raggiungere il 100%.*

⁵*Il committente partecipa al finanziamento con un contributo equo.*

⁶*Contributi inferiori ai 5'000.-- non vengono assegnati.*

3. INVITI POLITICI AL CONSIGLIO DI STATO

3.1 Trasporti negli agglomerati

Si invita il Consiglio di Stato a sviluppare progetti di miglioramento dei trasporti negli agglomerati in tutte le regioni del Cantone, affinché la popolazione possa beneficiare dei sussidi federali dell'ordine del 50% previsti a partire dal 2011: come indica la scheda 2.7.6. del messaggio la Confederazione con la NPC intende finalmente impegnarsi su questo fronte fondamentale per la qualità di vita della popolazione urbana. In Ticino oggi sono allo studio due programmi d'agglomerato, nel Luganese e nel Mendrisiotto, che potrebbero beneficiare

dei sussidi. Ovviamente i bisogni in materia coinvolgono anche altre regioni (Bellinzona, Locarno, Biasca), per cui occorre un'accelerazione anche in queste regioni.

Per chiarire la portata della questione abbiamo chiesto al Dipartimento del territorio di indicare le opere del Luganese e del Mendrisiotto che potrebbero beneficiare di questi sussidi federali, ottenendo le seguenti indicazioni (lettera DT 26.7.2007).

"Per il Luganese il DT prevede di chiedere il sostegno della Confederazione per le seguenti opere:

- Piano della viabilità del Polo (PVP), che comprende le seguenti misure: riorganizzazione dei trasporti pubblici, viabilità, mobilità lenta, nodi intermodali (P+R), semafori e infoposteggi, gestione e informazione trasporti pubblici;*
- Nodo intermodale di Molinazzo e navetta Molinazzo-Centro Città*
- Ev. altri interventi sulle infrastrutture (stazione Lugano, ecc.)*

Per il Mendrisiotto il DT prevede di chiedere il sostegno della Confederazione per le seguenti opere:

- Misure di accompagnamento dello svincolo A2 di Mendrisio*
- Interscambio dei trasporti pubblici alla stazione FFS di Chiasso*
- Nuova gerarchia stradale a Chiasso*
- Ferrovia Mendrisio-Varese (di cui il finanziamento è già stato deciso nel 2006 nell'ambito dei progetti urgenti del Fondo infrastrutturale)*
- Fermata TILO di Mendrisio S. Martino*
- Mobilità lenta*

(...)

La scelta di concentrarsi, per il momento, sulle due regioni del Sottoceneri è motivata:

- dai problemi di mobilità e di insediamenti che sono più acuti rispetto al resto del Cantone;*
- dall'importanza delle misure in essi contenuti;*
- dalla notevole mole di lavoro nella produzione delle esigenze poste dalla Confederazione.*

Terminata l'esperienza con questi due programmi d'agglomerato (la richiesta dovrà essere sottoposta alle Autorità federali entro fine 2007), il Cantone valuterà con le altre Commissioni regionali dei trasporti e gli altri agglomerati se annunciare altri programmi d'agglomerato. I programmi federali si estendono su un periodo di quattro anni; il primo sarà attivato dal 2011 e il secondo dal 2015.

Biasca non è compresa nella lista degli agglomerati secondo l'Ufficio federale di statistica, che è determinante per l'allestimento di un programma."

3.2 Traffico regionale

Si invita il Consiglio di Stato a garantire il livello di servizio attuale. Riportiamo di seguito le rassicurazioni ottenute da parte del Dipartimento del Territorio, sia sugli aspetti finanziari, sia sull'esistenza di una base legale sufficiente territorio (lettera 27.7.2007 al relatore).

"Il preventivo 2008 tiene conto della minor quota di partecipazione della Confederazione per il settore dei trasporti (indennità per il costo non coperto) pari a un importo di 12,43 mio CHF:

	<i>fino al 31 dicembre 2007</i>	<i>dal 1° gennaio 2008</i>
<i>Confederazione</i>	<i>70%</i>	<i>52%</i>
<i>Cantone Ticino</i>	<i>30%</i>	<i>48%</i>

Con la NPF, la partecipazione al finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria si modificherà per contro nel seguente modo:

	<i>fino al 31 dicembre 2007</i>	<i>dal 1° gennaio 2008</i>
<i>Confederazione</i>	28%	38%
<i>Cantone Ticino</i>	72%	62%

Le attuali basi legali fissate dalla Legge sui trasporti pubblici già regolano il finanziamento del trasporto viaggiatori regionale. (art. 29)"

3.3 Rapporto Cantone-Comuni

Per quanto riguarda il rapporto Cantone-Comuni la Commissione della gestione e delle finanze prende atto dell'impostazione del Governo di assumere a proprio carico alcuni oneri che altrimenti ricadrebbero sui Comuni per un totale di 4,4 mio Fr annui dal 2008 (cap. 6.2 del messaggio) - più la rinuncia al contributo dei comuni alle spese per l'educazione speciale per 2 mio di Fr. - rimandando ad un futuro messaggio una ridefinizione complessiva dei compiti tra Cantoni e comuni. Gli oneri ripresi dal Cantone riguardano le misurazioni ufficiali, la protezione contro le piene, l'educazione speciale negli istituti AI e il settore forestale, mentre non sono ripresi automaticamente i maggiori oneri per il traffico regionale e per l'assistenza e cura a domicilio, né considerati, per motivi legati al meccanismo tecnico di riparto degli oneri (esistenza di un plafond che va a beneficio dei Comuni), gli sgravi per i comuni per i fondi AVS/AI.

In ogni caso l'entrata in vigore della NPC dal 1.1.2008 deve rappresentare già di per sé una spinta per il Consiglio di Stato ad accelerare un'analogha operazione tra Cantone e Comuni.

4. AGGIORNAMENTO DEI DATI FINANZIARI

La Commissione, grazie ai supplementi d'informazione forniti dal DFE (si ringrazia qui per la collaborazione il signor Nicola Novaresi della Divisione risorse), può aggiornare i dati finanziari contenuti nel messaggio.

Infatti il messaggio che il Consiglio di Stato ha trasmesso al Parlamento, pur essendo stato pubblicato soltanto il 2 maggio 2007 richiede alcuni importanti aggiornamenti sugli aspetti finanziari della riforma. **Non soltanto a causa dei nuovi calcoli resi noti il 5 luglio 2007 dalla Confederazione sulla perequazione finanziaria tra Cantoni, ma anche in relazione ad alcuni cambiamenti intervenuti nel frattempo nella dissociazione dei compiti.** Di seguito riportiamo le indicazioni della lettera dell'on. Laura Sadis, direttrice del DFE, datata 26 luglio 2007 e indirizzata alla sottocommissione, nonché alcuni allegati con i dettagli delle modifiche intervenute.

a) Dissociazione dei compiti

Modifiche di ordinanze

Il messaggio presenta gli effetti finanziari della dissociazione dei compiti, considerando le modifiche legislative adottate dal Parlamento federale il 6 ottobre 2006. Nel frattempo, il Consiglio federale ha posto in consultazione le necessarie modifiche di ordinanze rese necessarie dalle modifiche legislative approvate. Tra queste, quella relativa all'ordinanza sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI modifica radicalmente le stime finanziarie basate sulle modifiche legislative approvate dal Parlamento federale.

La proposta del Consiglio federale non ha mancato di creare stupore presso gli addetti ai lavori, poiché modifica sostanzialmente il quadro giuridico entro il quale vengono fissati i contributi federali per le spese assunte dai Cantoni. Mentre la nuova legge sulle PC sembrava consentire di porre a carico delle PC parte o la totalità dei premi di cassa malattia dei beneficiari di PC, l'ordinanza impedisce categoricamente questa prassi, adottata da tempo nel nostro Cantone. Ne consegue una sensibile riduzione dei contributi stimati nel messaggio per il settore delle PC. Il Consiglio di Stato ha subito manifestato la sua posizione critica alle massime istanze della Confederazione, ricevendo tuttavia una risposta che lascia poco sperare su un possibile ritorno allo spirito della legge. (...)

Stando al messaggio sottoposto dal Governo e in base ai dati di piano finanziario 2008, il Ticino avrebbe beneficiato di uno sgravio di circa 55 mio di fr., sommando i settori delle PC e quello della riduzione dei premi di cassa malattia (posizioni 2.9.8 e 2.9.9 della tabella 2, p. 22 del messaggio). Questa stima, considerando l'ipotesi derivata dall'ordinanza in consultazione, subisce una drastica riduzione corrispondendo ad un aggravio di circa 3 mio di fr. (vedi tabella 2, allegato 1 per il dettaglio delle voci di costo considerate).

Posta in questi termini, la stima prodotta a pagina 22 del messaggio relativa alla dissociazione dei compiti si modifica sensibilmente. Rimanendo in un'ottica di pura competenza come fatto nel messaggio (si considerano gli impatti finanziari effettivi della NPC, indipendentemente dai flussi di cassa determinati dal regime transitorio; vedi sotto), il saldo complessivo della dissociazione dei compiti per il Cantone (solo Cantone, senza i comuni) in termini di gestione corrente cambia radicalmente: da circa 21 mio di fr. di sgravio indicati nel messaggio in base ai dati di PF 2008 a circa 36 mio di fr. d'aggravio (si vedano al proposito il totale della colonna "Gcorr." per il Cantone della tabella 2 a p. 22 del messaggio e quello indicato nella tabella 3 dell'allegato 1).

Regime transitorio

Il capitolo 5.4. del messaggio espone la tematica del regime transitorio della NPC, poiché la riforma comporterà un periodo nel quale saranno regolati gli impegni rispettivi di Confederazione e Cantoni presi prima dell'introduzione della riforma. Gli oneri e gli sgravi che si registreranno nei rispettivi settori non sono stati inclusi nel bilancio globale, poiché avrebbero modificato il reale impatto strutturale della riforma, avendo conseguenze unicamente sui conti del 2008. Sono pertanto stati indicati a parte, in modo tale che il Gran Consiglio fosse adeguatamente informato di tutte le conseguenze finanziarie, senza però snaturare la percezione corretta degli effetti della NPC.

Tra questi impegni, il Consiglio di Stato ha indicato un aggravio puntuale sul 2008 di circa 10.9 mio di fr. per onorare la propria quota sugli impegni pendenti dell'AI degli anni antecedenti il 2008. La recente decisione del Consiglio Nazionale sul terzo messaggio NPC ha raddoppiato l'onere a carico dei Cantoni, portando di conseguenza l'obbligo cantonale a 21.8 mio di fr.

Questo onere, come risulta dal messaggio, è compensato in altri settori, dove invece il Cantone beneficerà di alcuni conguagli a conclusione del sistema vigente. In base alle stime attuali di P2008, ancora ovviamente provvisorie, il regime transitorio dovrebbe far beneficiare il Ticino di circa 22 mio di fr. Ne consegue che nel 2008, l'impatto positivo della NPC sarà più favorevole dell'impatto della NPC a regime: 24 milioni di fr., rispetto allo sgravio ipotizzato di 2 milioni di fr. senza considerare i flussi transitori.

b) Nuovi strumenti perequativi

L'aggiornamento delle stime effettuato e reso noto dalla Confederazione lo scorso 5 luglio comporta un beneficio netto per il Cantone di circa 36.5 mio di fr. da iscrivere ai nuovi fondi perequativi, migliore di 37 mio di fr. rispetto ai dati dello scorso anno presentati nella tabella a p. 17 e commentati al capitolo 5.3 del messaggio:

- Entrata; + Uscita	Messaggio	Giugno 2007
Perequazione delle risorse	26'727	-10'343
Perequazione degli oneri:		
- geotopografici	-12'069	-13'373
- sociodemografici	-20'304	-17'966
Perequazione dei casi di rigore	6'106	5'180
Totale	460	-36'502

La variazione più importante riguarda la perequazione delle risorse, nell'ambito della quale il Ticino ritorna a far parte dei Cantoni beneficiari del fondo. Ciò è dovuto ad una riduzione dell'indice delle risorse, che passa da 107 (stima 2006) a 97.2 punti (calcolo 2007). Questa diminuzione è dovuta per circa 4 punti ai miglioramenti apportati alle basi di calcolo (si dispone ora di tutte le basi statistiche necessarie; l'aggiornamento dell'indice delle risorse sulla base dello stesso periodo utilizzato nella precedente valutazione lo porta a 102.8 punti) e per circa 6 punti a fattori congiunturali (il cambiamento del riferimento temporale relativo al calcolo dell'indice lo porta da 102.8 punti a 97.2 punti). Il nuovo indice considera infatti i valori del potenziale fiscale cantonale degli anni 2003-2004, mentre l'indice utilizzato precedentemente si fondava sui valori 1998-2001. L'evoluzione degli elementi considerati nell'indice è illustrata nella tabella 6 dell'allegato 1 dove sono indicati i valori 2004/2005 dello scorso anno, quelli 2004/2005 rivisti in base ai miglioramenti apportati alle fonti statistiche e i nuovi valori validi per il 2008.

c) Visione globale

In conclusione, il netto peggioramento conseguente al cambiamento di ipotesi per quanto riguarda i settori della riduzione dei premi cassa malattia e delle prestazioni complementari è solo parzialmente compensato dagli introiti derivanti dai nuovi fondi perequativi. Ne consegue un ridimensionamento dello sgravio ipotizzato nel messaggio per l'insieme delle collettività pubbliche ticinesi, sia in termini di gestione corrente sia in termini d'investimenti, che da 15.2 milioni di fr. si trasforma in un leggero aggravio di 5.1 milioni di fr. (vedi tabella 1, allegato 1).

Le prime valutazioni eseguite sui dati di preventivo 2008 confermano sostanzialmente la situazione appena descritta basata sui dati di piano finanziario utilizzati nel messaggio. Senza entrare nel dettaglio dei singoli settori coinvolti nell'ambito della dissociazione dei compiti, visto che i primi dati di preventivo 2008 potrebbero ancora conoscere importanti variazioni, l'impatto complessivo sulla gestione corrente del Cantone in termini di competenza dovrebbe risultare un leggero sgravio di circa 2 milioni di fr. (34.9 mio di fr. di aggravio per quanto riguarda la dissociazione dei compiti e 36.5 mio di sgravio dovuto ai nuovi fondi perequativi).

Nel 2008, il regime transitorio previsto dalla NPC favorirà tuttavia il Cantone, che dovrebbe registrare un introito unico di circa 22 milioni di fr., quale flusso di cassa finale a conclusione degli impegni presi prima del 2008. Questo importo costituirà quindi uno sgravio per i conti del 2008, ma si annullerà a partire dal 2009.

Nel 2008, il Cantone dovrà infine prevedere un ammortamento supplementare di 45 mio di fr. in ragione del trapasso di proprietà della rete delle strade nazionali alla Confederazione. Questo onere incide sul risultato d'esercizio, ma non sull'autofinanziamento."

5. CONCLUSIONI

Come scritto al punto precedente dal Dipartimento finanze ed economia e contemplato nella tabella 1 (v. allegato 1 del presente rapporto) alla fine **il Canton Ticino perderà 5,1 milioni di Fr annui rispetto alla situazione precedente: di conseguenza rispetto a precedenti previsioni si denota un miglioramento.** La cifra casualmente coincide con i 5,2 milioni Fr annui che il Canton Ticino è chiamato a versare nel Fondo per la correzione della compensazione dei casi di rigore, che è destinato a rimanere in vita 28 anni (a pieno regime per i primi 8 anni e poi gradualmente viene ridotto), salvo decisione contraria del Parlamento federale che ogni 4 anni può decretarne l'abrogazione parziale o totale: un fondo politico, che sarà alimentato prevalentemente dalla Confederazione (che paga 243 milioni Fr annui) e che è servito a guadagnare il consenso di alcuni Cantoni determinanti. Come si vede dall'allegato 4 del presente rapporto il Fondo va a chiaro beneficio di alcuni Cantoni, che più beneficiavano del vecchio regime perequativo, ossia soprattutto Friburgo (che riceve 133 milioni Fr annui) e Neuchâtel (che riceve 106 milioni Fr annui) e in una certa misura anche Berna (che riceve 35 milioni Fr annui), Giura (che riceve 18 milioni Fr annui) e Lucerna (che riceve 17 milioni Fr annui). Questi Cantoni negli scorsi anni hanno potuto difendere meglio i loro interessi rispetto al Canton Ticino, sfruttando appieno i nuovi meccanismi e la necessità di avere un ampio consenso per far passare la NPC.

La Commissione formula nelle conclusioni l'invito al Consiglio di Stato a procedere alla presentazione di un messaggio per una nuova ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni, nonché ad assumere in modo razionale ed efficiente i compiti federali demandati al Cantone, dando tempestive e precise indicazioni nelle Linee Direttive e Piano Finanziario.



Con queste considerazioni e con questo aggiornamento finanziario la Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio ad approvare le modifiche di legge allegate al messaggio governativo con gli emendamenti indicati al punto 2 del presente rapporto.

Per la Commissione gestione e finanze:

Raoul Ghisletta, relatore
Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - Bertoli -
Bignasca A. - Bobbià - Bonoli - Celio -
Foletti - Gobbi N. - Jelmini - Lurati - Merlini -
Orelli Vassere - Pinoja - Vitta

Allegati:

- Allegato 1: allegati della lettera dell'on. Laura Sadis, direttrice del DFE, datata 26 luglio 2007 e indirizzata alla sottocommissione (v. punto 4 del rapporto)
- Allegato 2: tabella aggiornata 2.9.8 Prestazioni complementari
- Allegato 3: tabella aggiornata 2.9.9 Riduzione dei premi nell'assicurazione malattia
- Allegato 4: tableau 23 Correction de la compensation des cas de rigueur pour les paiements 2008
- Allegato 5: risposta del 4 ottobre 2007 del Consiglio di Stato sulla *proposta di emendamento dell'art. 2a della Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi.*